

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE**

Composta dai **magistrati**:

**Fausta DI GRAZIA** Presidente  
**Eugenio MUSUMECI** Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di responsabilità iscritti ai n. omissis e omissis del registro segreteria, proposti il n. omissis da

**SOCIETÀ LEASING**

e il n. omissis da

**SOCIETÀ UTILIZZATRICE E, IN SEGUITO, LOCATRICE**

**AVENTI AD OGGETTO**

la sentenza n° omissis/2012 emessa dalla sezione giurisdizionale Campania.

**FATTO E DIRITTO**

1. Con la pronuncia in epigrafe, all'esito di un'azione revocatoria proposta dalla **PROCURA REGIONALE** contro la **SOCIETÀ FORNITRICE/VENDITRICE e, in seguito, conduttrice** e contro le odierne appellanti in riferimento ad un credito vantato dal **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DALLA REGIONE CAMPANIA** verso la detta società, per il cui risarcimento quel medesimo ufficio inquirente aveva parallelamente agito nei confronti della stessa, sono stati dichiarati inefficaci per l'Erario:

- un contratto di compravendita immobiliare stipulato il 19 novembre 2008, in forza del quale **la società fornitrice** aveva venduto alla **SOCIETÀ LEASING** un capannone industriale ubicato a Nocera Inferiore (SA) che a sua volta la suddetta società acquirente aveva contestualmente concesso in leasing alla **società appellante utilizzatrice/locatrice**;

- il pagamento di € 604.800, eseguito dalla **società fornitrice (diventata conduttrice)** in favore della **società appellante utilizzatrice (diventata locatrice)** alla fine di novembre 2008 e pari a settantadue rate mensili del canone di locazione (giusta contratto registrato il 19 febbraio 2009) di una porzione di quel medesimo capannone industriale.

*Sentenza, Corte dei Conti, sez. Terza, Pres. F. Di Grazia – Rel. E. Musumeci, 15 febbraio 2016, n. 32*

A tale decisione il primo giudice è pervenuto, dopo aver disatteso varie eccezioni sia pregiudiziali che preliminari:

- reputando concettualmente sussistente il credito erariale sotteso all'azione revocatoria, ancorché fosse ancora *sub iudice* il relativo giudizio di merito;

- attribuendo valenza pregiudizievole, ossia di *eventus damni* (quanto meno nel senso di rendere "... *più incerta o difficile la soddisfazione del credito*" erariale: pag. 23 della sentenza), ai due atti di disposizione patrimoniale oggetto dell'azione revocatoria, indipendentemente dall'asserita congruità del prezzo di vendita del capannone industriale ovvero dalla sussistenza di garanzie fideiussorie per il credito erariale;

- considerando che il debitore avesse avuto conoscenza del suddetto pregiudizio perché ambedue gli atti dispositivi, anche a voler considerare quale data del primo di essi quella di stipula del contratto preliminare di vendita del capannone industriale, risultavano posteriori non soltanto all'epoca in cui era sorto il credito erariale ma anche all'inizio (da parte della Guardia di Finanza) delle indagini penali poi sfociate nell'azione risarcitoria esercitata dalla **PROCURA REGIONALE**;

- pervenendo alla conclusione che le altre parti contrattuali, ossia gli odierni appellanti, fossero state anch'esse consapevoli (o, comunque, avessero avuto conoscibilità) del pregiudizio che quei medesimi atti dispositivi potevano arrecare alle ragioni creditorie, alla luce [del]l'ampia diffusione su testate giornalistiche e siti web della notizia delle [suddette] indagini penali, [del]l'unicità del compendio immobiliare di proprietà della **società fornitrice (diventata conduttrice)**[e del]la qualità di operatore professionale rivestita dalla **SOCIETÀ LEASING** " (pagg. 25 — 26 della sentenza), nonché dell'illogicità e dell'assenza di ragioni per il pagamento anticipato di canoni locatizi da parte della **società fornitrice (diventata conduttrice)**;

- reputando esulante dal *thema decidendum* devoluto a questa Corte la domanda subordinata proposta dalla **società appellante (utilizzatrice diventata locatrice)** al fine di circoscrivere il proprio eventuale debito restitutorio ai soli canoni di locazione ancora maturandi ovvero di compensare quel medesimo debito con il credito scaturito dai canoni di locazione maturati medio tempore.

2. Avverso tale sentenza, depositata il 6 marzo 2012, hanno separatamente proposto rituale e tempestivo appello sia la **SOCIETÀ LEASING**, sia la **società utilizzatrice diventata locatrice**, adducendo ciascuna numerosi motivi di gravame che verranno analiticamente descritti in prosieguo.

Con memoria depositata il 22 maggio 2014 la **società utilizzatrice diventata locatrice** ha insistito per l'accoglimento del proprio gravame.

Con memoria depositata il 19 giugno di quello stesso anno la **SOCIETÀ LEASING** si è specificamente costituita nel giudizio d'appello proposto dalla **società utilizzatrice diventata locatrice**, insistendo per l'accoglimento della propria precedente impugnazione.

Con atto depositato il 29 dicembre 2014 la **PROCURA GENERALE** si è costituita per resistere ad ambo i suddetti gravami, invocandone il rigetto.

All'udienza del 23 gennaio 2015 la causa è stata discussa tra le parti e, quindi, questo collegio è stato investito della relativa decisione.

3. Con il PRIMO complesso MOTIVO d'appello la **società utilizzatrice diventata locatrice** lamenta il difetto di giurisdizione di questa Corte non soltanto sull'azione revocatoria per cui è lite, ma addirittura in ordine al credito risarcitorio al cui soddisfacimento quell'azione è finalizzata.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte dei Conti, sez. Terza, Pres. F. Di Grazia – Rel. E. Musumeci, 15 febbraio 2016, n. 32*

Innanzitutto è evidente come quest'ultimo profilo non possa venir vagliato, neppure *incidenter tantum*, dal giudice adito con un'azione revocatoria: ostandovi il divieto del *ne bis in idem*.

Circoscrivendo quindi l'esame a quanto attiene l'azione revocatoria stessa, nonché seguendo l'ordine delle numerose argomentazioni addotte dalla **società utilizzatrice diventata locatrice** a sostegno della carenza di giurisdizione, va osservato che, sebbene sul piano concettuale andrebbe individuato il giudice a cui sia attribuita la giurisdizione su una data materia e soltanto quale conseguenza il correlativo ufficio del pubblico ministero (diversamente da quanto, invece, fa il comma 174 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, allorquando attribuisce al "... procuratore regionale della Corte dei conti ... tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile ... ), l'esistenza di un ufficio del pubblico ministero ha una ragion d'essere specifica, ossia in riferimento ad un determinato giudice (anche sul piano territoriale): tanto ciò è vero che quell'ufficio non è affatto unico per qualsiasi giurisdizione.

Né appare decisiva la considerazione che talune azioni accessorie, come p.es. l'opposizione di terzo revocatoria, possano rivelarsi concretamente improponibili dinanzi a questa Corte: perché, anche a non voler prospettare l'eventualità di una giurisdizione concorrente (da regularsi concretamente sulla base del criterio della prevenzione, sulla falsariga di quanto sancito dall'art. 20 c.p.c., e dinanzi al giudice ordinario ad iniziativa di un soggetto diverso dalla Procura regionale), l'improponibilità di quella specifica opposizione depono non già nel senso di un difetto di giurisdizione di questa Corte su qualsiasi azione a carattere accessorio; bensì soltanto su quelle, tra le quali è palese che non rientri quella odierna, intrinsecamente incompatibili con una giurisdizione diversa da quella ordinaria.

Né costituisce un decisivo termine di paragone la circostanza che gli artt. 31 ss. c.c. precludano uno spostamento del giudice competente *ratione valoris* a dispetto della natura accessoria di un'azione: essendo appena il caso di ricordare come la specialità della giurisdizione contabile giustifichi di per sé il radicarsi della giurisdizione dinanzi al giudice investito della domanda principale (di risarcimento del danno erariale).

Infine la circostanza che avverso l'emananda decisione di questo giudice d'appello non risulti esperibile quel sindacato per eventuali violazioni di legge che invece sarebbe assicurato al terzo (controparte del debitore erariale) dall'art. 111 comma 7 della Costituzione avverso una sentenza del giudice civile si traduce in un profilo di eventuale illegittimità costituzionale del menzionato comma 174: rilevante però non già nel presente grado, bensì in un gravame che quel medesimo terzo potrebbe astrattamente esperire lamentando l'esistenza di una violazione di legge altrimenti non censurabile.

4. Con il SECONDO MOTIVO d'impugnazione la **società utilizzatrice diventata locatrice** lamenta che l'azione revocatoria non sia stata preceduta, nei confronti di alcuno degli appellanti, dalla notificazione di un invito a dedurre; e, contestando la tesi del primo giudice secondo cui tale invito risponderrebbe "a tutt'altra logica, estranea all'azione revocatoria ..." (pag. 18), esprime invece l'avviso (che l'appellante vorrebbe confermato dal più volte richiamato comma 174) secondo cui sarebbe logico che per un'azione accessoria venissero ricalcate le medesime regole procedurali dettate per la domanda principale.

A detrimento di tale doglianza deve tuttavia considerarsi che, in vista di un giudizio di responsabilità amministrativa, l'obbligo della previa emissione di un invito a dedurre risulta giustificato dalla delicatezza degli interessi, non soltanto squisitamente economici, suscettibili di venir colpiti dall'introduzione del giudizio stesso. Mentre, una volta che quell'opportuna fase preprocessuale sia stata previamente espletata in ordine alla domanda principale, risulterebbe superfluo e finanche ingiustificatamente defatigante dover reiterare l'invito stesso prima di esperire qualsiasi azione accessoria (il cui novero è estremamente ampio, come **società utilizzatrice diventata locatrice** stessa sottolinea).

*Sentenza, Corte dei Conti, sez. Terza, Pres. F. Di Grazia – Rel. E. Musumeci, 15 febbraio 2016, n. 32*

5. Con il TERZO MOTIVO quel medesimo appellante eccepisce la carenza di interesse all'azione revocatoria, perché sottesa ad un credito erariale assertivamente estintosi per prescrizione: secondo quanto minuziosamente ricostruito nel proprio gravame dalla società appellante stessa.

È però evidente come in questa sede rilevi esclusivamente la tempestività (o meno) dell'azione revocatoria, avuto riguardo a quanto sancito dall'art. 2903 c.c., e non già l'eventuale estinzione (per prescrizione) del credito principale: eventualità, quest'ultima, che al più potrebbe giustificare la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.c. (qualora questo giudice reputasse verificatasi quell'estinzione). Anche a questo proposito vale, inoltre, quanto già considerato a detrimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte sulla domanda principale; e del resto, se l'art. 2901 c.c. ammette un'azione revocatoria anche a fronte di un credito *sub condicione* o a termine, ciò implica che il giudice dinanzi al quale quell'azione venga esperita debba limitarsi a prendere atto dell'asserita sussistenza del credito ad essa sotteso.

6. Invero la prescrizione dell'odierna azione revocatoria viene eccepita da BANCA con il SECONDO MOTIVO del proprio appello, sulla base della circostanza secondo cui il finanziamento statale (poi tradottosi nel credito risarcitorio al cui soddisfacimento è finalizzata l'azione revocatoria stessa) era stato erogato in due tranches il 3 aprile 2002 ed il 25 novembre 2004; mentre il presente giudizio era stato proposto dalla **Procura regionale** il 30 giugno 2010: ossia, in tesi, oltre il quinquennio sancito dall'art. 2903 c.c..

La doglianza si rivela, però, palesemente infondata: atteso che l'art. 2903 c.c. fa decorrere il *dies a quo* del termine di prescrizione dell'azione revocatoria "... dalla data dell'atto" revocando e non già da quella di insorgenza del credito tutelando mediante quella medesima azione. Talché, rispetto alla stipula del contratto definitivo (e, comunque, anche di quello preliminare) di vendita del capannone industriale, così come al coevo pagamento di € 604.800 da **società fornitrice diventata conduttrice a società utilizzatrice diventata locatrice** è evidente che alla suddetta data del 30 giugno 2010 il termine quinquennale non si era compiuto.

7. Con il QUARTO, QUINTO, SESTO e SETTIMO MOTIVO d'appello **società utilizzatrice diventata locatrice** lamenta la carenza di interesse ad agire della **Procura regionale**, in riferimento al merito della domanda principale.

Anche a questo proposito va però ribadita la preclusione, per questo giudice, di vagliare questioni che palesemente attengono al merito della domanda principale (ossia, specificamente, al *quantum* del risarcimento eventualmente da porre a carico di **società fornitrice diventata conduttrice**); ed il cui esame si tradurrebbe in un'inammissibile reiterazione del giudizio su quella domanda, sussistendo invece tra i due giudizi una generale ininfluenza (Cass. SS.UU. n 9440/2004).

8. Con l'OTTAVO MOTIVO di gravame **società utilizzatrice diventata locatrice** si duole dell'inesistenza dei requisiti sostanziali sanciti dall'art. 2901 c.c. per la revoca della vendita del capannone industriale e del connesso contratto di leasing, difettando a suo dire:

- tanto *l'eventus damni*, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie da quella vendita;
- quanto la *scientia damni*, ossia la conoscenza del suddetto pregiudizio, in capo al debitore e tanto più ai terzi **società utilizzatrice diventata locatrice** e **SOCIETÀ LEASING**;
- quanto, infine, il *consilium fraudis* del debitore e la *participati fraudis* degli odierni appellanti.

*Sentenza, Corte dei Conti, sez. Terza, Pres. F. Di Grazia – Rel. E. Musumeci, 15 febbraio 2016, n. 32*

Dei suddetti profili, in riferimento alla vendita immobiliare, quello che certamente non può reputarsi dimostrato è la *scientia damni* in capo ai terzi contraenti di tale atto (il cui carattere oneroso è incontrovertito): requisito a suffragio del quale la **Procura attrice** ha addotto tre circostanze di fatto, poi **sommariamente recepite dal giudice di prime cure**, riguardo alla ampia diffusione su testate giornalistiche e siti web della notizia delle indagini penali riguardante la truffa perpetrata dalla società fornitrice diventata locatrice ai danni dello Stato" (pag. 25 della sentenza).

In proposito va innanzitutto osservato che i contatti tra società fornitrice diventata locatrice e **società utilizzatrice diventata locatrice** che sarebbero poi sfociati, il 13 luglio 2007, nella stipula del preliminare di vendita risultano esser sorti dopoché il 30 maggio di quello stesso anno il capannone (diverso da quello per cui è lite) in cui **società utilizzatrice diventata locatrice** esercitava la propria attività imprenditoriale era andato in fiamme, divenendo perciò inagibile: circostanze documentate dagli allegati 8 - 11 di parte appellante, senza che la **Procura attrice** abbia dedotto l'esistenza di contatti *inter partes* antecedenti quel sinistro.

Del pari incontestata *ex adverso* è l'**adeguatezza del prezzo di vendita del capannone industriale, rispetto a quello di mercato**: talché neppure a questo riguardo potrebbe ascriversi ai terzi contraenti di aver avuto modo di sospettare che quella vendita potesse rivelarsi idonea a pregiudicare le ragioni creditorie.

**Inoltre la presenza di un terzo acquirente, oltretutto specificamente competente in materia immobiliare, costituiva un'ulteriore rassicurazione sulla piena correttezza della complessiva operazione.**

Infine il notevole iato temporale, ben superiore all'anno, tra il suddetto contratto preliminare e quello definitivo concorreva ad escludere (necessariamente in una prospettiva *ex ante*) qualsiasi consapevolezza dei terzi contraenti riguardo ad un pregiudizio che tale vendita potesse arrecare ai creditori della parte venditrice stessa.

Né tale consapevolezza poteva reputarsi insita nella qualità di operatore professionale rivestita da **SOCIETÀ LEASING**: da parte della quale i pur verosimili accertamenti patrimoniali prodromici alla complessiva operazione immobiliare è ragionevole che abbiano riguardato essenzialmente **società utilizzatrice diventata locatrice**: ossia il soggetto finanziato mediante il contratto di leasing connesso alla compravendita medesima, piuttosto che società fornitrice diventata conduttrice che era parte venditrice.

Ove si consideri infine che, a petto di tutte queste circostanze, la **Procura regionale** si è limitata a far derivare la *scientia damni in capo ai suddetti terzi esclusivamente da tre articoli di stampa*, da un servizio televisivo risalente a quasi due anni prima che venisse stipulato il preliminare di vendita e dalla notorietà che su Internet aveva (assertivamente) ottenuto la vicenda del finanziamento di cui aveva fruito dalla società fornitrice diventata conduttrice, appare evidente come non sussistano nel caso di specie elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrino quella *scientia damni* in capo né a **società utilizzatrice diventata locatrice** né a **BANCA**.

E come, pertanto, **vada esclusa la revoca del contratto di compravendita immobiliare del capannone industriale**: con conseguente assorbimento delle residue doglianze addotte con il suo gravame dalla **SOCIETÀ LEASING**.

9. Resta dunque da esaminare il nono ed ultimo motivo dell'appello di **società utilizzatrice diventata locatrice**, con il quale l'inesistenza dei requisiti sostanziali ex art. 2901 c.c. viene parimenti lamentata anche in relazione al pagamento dei canoni locatizi da parte di società fornitrice diventata conduttrice in

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

*Sentenza, Corte dei Conti, sez. Terza, Pres. F. Di Grazia – Rel. E. Musumeci, 15 febbraio 2016, n. 32*

favore di detta appellante: pagamento che, secondo la prospettazione dell'appellante, costituiva l'adempimento di un accordo novativo delle garanzie che altrimenti la venditrice del capannone industriale avrebbe dovuto prestare.

Tuttavia siffatta allegazione, oltreché non sufficientemente dimostrata mediante l'allegato 19 di parte appellante, di per sé non elide né *l'eventus damni*, né soprattutto la *scientia damni*. La quale è peraltro irrilevante che potesse non sussistere in capo a **società utilizzatrice diventata locatrice**, quale terzo beneficiario del suddetto pagamento: perché la palese gratuità di tale atto consente di prescindere dal requisito di cui al n° 2 dell'art. 2901 c.c..

10. In favore di ciascuna delle parti appellanti vanno liquidate le spese di difesa nel doppio grado di giudizio: riguardo alle quali stimasi equo determinare un importo di € 2.000 (duemila) per **società utilizzatrice diventata locatrice** e di ulteriori € 2.000 (duemila) per **SOCIETÀ LEASING**, in ambo i casi con l'aggiunta del contributo previdenziale forense e dell'IVA.

#### P.Q.M.

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, accoglie parzialmente l'appello proposto da **società utilizzatrice diventata locatrice** e totalmente quello proposto dalla **SOCIETÀ LEASING** per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:

-dichiara non revocabile il contratto di compravendita immobiliare stipulato il 19 novembre 2008 tra le suddette appellanti e la società fornitrice diventata conduttrice confermando invece la revoca del pagamento di € 604.800 eseguito dalla società fornitrice diventata conduttrice in favore della **società utilizzatrice diventata locatrice** alla fine di novembre 2008;

-liquida in € 2.000 (duemila), oltre al contributo previdenziale forense e all'IVA, le spese di difesa sostenute da **società utilizzatrice diventata locatrice** per il doppio grado di giudizio;

-liquida in € 2.000 (duemila), oltre al contributo previdenziale forense e all'IVA, le spese di difesa sostenute da **SOCIETÀ LEASING** per il doppio grado di giudizio.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 20 marzo 2015.

**IL GIUDICE ESTENSORE  
IL PRESIDENTE**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*